

DELIBERA

- di destinare la somma complessiva di € 10.000.000,00 finalizzata al recupero, adeguamento funzionale e messa a norma impianti, di alloggi ERP non assegnati e non assegnabili per grave degrado o inadeguatezza funzionale;

- di individuare come parametro al fine della ripartizione il numero di alloggi gestito in ciascun ambito L.O.D.E. secondo i dati ufficiali forniti dal monitoraggio dell'edilizia residenziale sociale (MONERS);

- di dare mandato ai competenti uffici della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale di adottare gli atti necessari per l'assegnazione, le modalità di utilizzo e rendicontazione e la successiva liquidazione delle predette somme;

- di dare atto che la copertura finanziaria della somma complessiva pari ad euro 10.000.000,00 è assicurata nell'ambito delle risorse dell'esercizio 2013, sul capitolo di spesa 33051;

- di dare atto che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto dall'art. 3, comma 18, della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004), in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2013, n. 856

Individuazione delle attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) della Legge Regionale n. 89/98.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera b) che recita: "La Giunta regionale con propria deliberazione: ... b) individua le attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30" (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT));

Visto l'art. 14, comma 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 che stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall'art. 14, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della stessa legge regionale;

Vista la legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" e in particolare l'art. 5, comma 1 che individua le attività tecnico scientifiche istituzionali svolte dall'ARPAT a favore, tra gli altri, della Regione, delle Province e dei Comuni nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale e l'art. 13 recante disposizioni sulla carta dei servizi e delle attività dell'ARPAT con la quale sono definite le suddette attività istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2013, n. 9 "Aggiornamento della carta dei servizi e delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 22 giugno, 2009, n.30", con la quale nell'ambito della "matrice aria" sono individuate le attività dell'ARPAT in materia di tutela dall'inquinamento acustico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nell'informativa del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), e negli strumenti di programmazione in materia socio-sanitaria;

Preso atto che nell'informativa preliminare del PAER di cui alla decisione di Giunta regionale 7 luglio 2011 n. 5, in particolare l'Area di azione "Ambiente, salute e qualità della vita" pone tra i suoi obiettivi la riduzione della percentuale di popolazione esposta all'inquinamento acustico, all'inquinamento elettromagnetico e alle radiazioni ionizzanti, potenziando le reti di rilevamento esistenti;

Visto il Piano sanitario regionale 2008-2010, che individua tra le azioni prioritarie la riduzione dell'inquinamento acustico, resta in vigore, ai sensi del comma 1 dell'art. 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del PRS 2006-2010, fino all'entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015”;

Considerato che nella proposta di piano integrato socio sanitario regionale 2012-2015 è prevista, all'interno delle strategie finalizzate alla sicurezza nell'ambiente, la strategia “A.1.1” volta al supporto nel raggiungimento degli obiettivi individuati dalle politiche ambientali regionali in materia di inquinamento acustico;”

Considerato che nel DPEF 2013, approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 161 del 19/12/2012, nell'ambito di intervento 2.4 “Uso sostenibile delle risorse naturali, prevenzione dal rischio sismico e corretta gestione dei rifiuti” sono previste alla linea d'intervento 3 ”Ridurre la percentuale di popolazione esposta ai livelli di inquinamento superiore ai valori limite” specifiche azioni volte alla riduzione della popolazione esposta all'inquinamento acustico ed alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio del clima acustico sul territorio regionale;“.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 8 febbraio 1999 recante “Ambiti di competenza dei dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” e in particolare il punto 3 “Inquinamento acustico” dell'allegato “Schema Ambiente (1999) - Modalità di coordinamento ed integrazione delle attività dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” della stessa deliberazione;

Ritenuto opportuno aggiornare, tenuto conto del mutato quadro normativo, gli ambiti di competenza di cui al sopra citato punto 3 “Inquinamento acustico” dell'allegato della deliberazione Giunta regionale n. 111 del 8 febbraio 1999, approvando una nuova ripartizione delle attività di competenza delle Aziende unità sanitarie

locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico come riportato nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 15 bis della legge regionale n. 89/98 nelle sedute del 14/05/2013 e 25/06/2013;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 19/09/2013;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, a seguito del mutato quadro normativo descritto in premessa, la nuova ripartizione delle attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico riportate nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di abrogare il punto 3 “Inquinamento acustico” dell'allegato “Schema Ambiente (1999) - Modalità di coordinamento ed integrazione delle attività dei Dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 1999, n. 111 “Ambiti di competenza dei dipartimenti provinciali per la protezione ambientale e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT) IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L.R. N. 89/98 E S.M.I..

PREMESSA

In attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 89/98 e s.m.i. sono definite le attività di competenza delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Le Aziende unità sanitarie locali svolgono le seguenti attività in materia di tutela dall'inquinamento acustico:

1. curano le verifiche, i controlli tecnici e le valutazioni del fenomeno acustico negli ambienti di lavoro secondo quanto disposto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
2. emettono i pareri richiesti dai comuni sui piani comunali di classificazione acustica o varianti degli stessi ai sensi dell'art. 5, comma 9 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
3. emettono i pareri richiesti dai comuni sui piani comunali di risanamento acustico degli stessi ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
4. emettono i pareri richiesti dai comuni al fine del rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazione delle disposizioni del regolamento di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i. chiedendo ove ritenuto necessario il supporto tecnico dell'ARPAT ai sensi dell'art. 10 comma 1 della legge regionale n. 30/2009 con le modalità stabilite dalla carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 e dalle direttive annuali di cui all'art. 15 della stessa legge;
5. su richiesta delle amministrazioni comunali svolgono i controlli relativi all'igiene edilizia con riferimento al rispetto dei requisiti di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", secondo le modalità di controllo stabilite dai regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale come adeguati ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
6. segnalano ai competenti uffici comunali in quanto titolari del controllo ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i. le comunicazioni di esposto eventualmente ricevute da parte di cittadini e/o organizzazioni e/o rappresentanti legali degli stessi;

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (ARPAT)

L'ARPAT svolge le seguenti attività in materia di tutela dall'inquinamento acustico

1. esegue, su richiesta dei comuni, i controlli sulle sorgenti fisse di rumore di tipo produttivo, professionale e commerciale ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
2. esegue, su richiesta delle province, il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto anche ai fini del risanamento ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
3. esegue, su richiesta dei comuni, il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto anche ai fini del risanamento, della relazione biennale sullo stato acustico e dell'elaborazione delle mappe acustiche strategiche ai sensi dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 15, comma 1, lettera d bis) della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
4. fornisce ai comuni il supporto tecnico per la valutazione dei piani aziendali di risanamento ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
5. emette i pareri sui piani di comunali di classificazione acustica o varianti degli stessi, sui piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico e sui regolamenti correlati ai sensi dell'art. 5, comma 9 e dell'art. 8 bis, comma 1 della legge regionale n. 89/98 e s.m.i.;
6. svolge ispezioni periodiche per la verifica dell'efficienza dei sistemi di monitoraggio per il controllo in materia di rumore aeroportuale ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR n. 496/97 compresa la partecipazione alle Commissioni aeroportuali ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'Ambiente 31/10/1997.

L'ARPAT svolge le sopraelencate attività individuate come istituzionali obbligatorie ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera b) e quelle istituzionali non obbligatorie previste nell'ambito della "matrice aria" dalla carta dei servizi e delle attività di cui all'art. 13 della legge regionale 22 giugno 2009 n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" nonché le attività di cui all'art. 7, comma 2 e all'art. 12, comma 1 della stessa legge regionale.